

COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Provincia di Chieti



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CASTEL FRENTANO

(Art. 90, commi 24, 25 e 26 della L. 27 dicembre 2002, n. 289
L.R. 19.06.2012, n. 27)

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
C.C. N. 29 IN DATA 29.07.2015**

CAPO I CRITERI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina in attuazione dell'art. 90, commi 24, 25 e 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" e della L.R. 19.06.2012 n. 27 "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno **dell'impiantistica sportiva** di cui al titolo XI della L.R. 20/2000" le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà, anche superficiaria o comunque nella disponibilità dell'amministrazione comunale al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in esse ubicate sono parte integrante del Patrimonio dell'Ente e sono destinati all'uso pubblico.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "**Amministrazione**" il Comune di Castel Frentano;
- b) per "**impianto sportivo**" il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà, anche superficiaria, comunale sia in diretta gestione che in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
- c) per "**attività sportiva**" la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per "**forme di utilizzo**" e "**forme di gestione**" rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) per "**affidamento in gestione**" il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) per "**concessione in uso**" il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per "**tariffe**" le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- h) per impianti **senza rilevanza economica** quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- i) per impianti aventi **rilevanza economica** quelli che sono atti a produrre utili.
- l) per Codice dei Contratti: il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

ART. 3 – FINALITA' DEGLI IMPIANTI

Il Comune di Castel Frentano promuove attivamente i valori positivi dello sport e si impegna ad eliminare nello sport ogni forma di discriminazione.

Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica **dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili** nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture **destinate allo sport**. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva. L'Ente persegue le seguenti finalità specifiche, che si considerano di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;*
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;*
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata" al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;*
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione;*
- e) favorire:*
 - le attività formative per preadolescenti e adolescenti;*
 - le attività sportive per le scuole dell'Istituto Comprensivo di Castel Frentano ed in ambito provinciale;*
 - le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali realizzate da organismi riconosciuti dal CONI e dagli Enti Promozionali;*
 - le attività amatoriali organizzate da associazioni sportive riconosciute;*
 - le attività motorie in favore dei disabili, degli anziani, dei giovani e più in generale della popolazione residente;*
 - le attività ricreative e sociali per la cittadinanza;*
 - le attività sportive, ricreative e sociali organizzate dal Comune o dallo stesso patrocinate.*

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai diversamente abili, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dall'Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale, su proposta del responsabile di area competente, formula la politica tariffaria per gli impianti sportivi comunali definendo periodicamente le tariffe da applicare per ogni tipologia di sport esercitato e il limite massimo delle tariffe ed i criteri di rivalutazione delle stesse, da applicare negli impianti affidati in gestione a terzi; formula altresì le modalità per eventuali agevolazioni o esenzioni in base ad apposito regolamento.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione dei seguenti impianti sportivi esistenti di proprietà, anche superficiale, del Comune di Castel Frentano:

- Campo di calcio Via Nazionale;
- Campo di calcio e relative pertinenze siti in Via Olimpia;
- Palestra Polivalente Via Olimpia;
- Pattinodromo di Via Olimpia;
- Bocciodromo sito in Via Orientale;
- Palestra scolastica sita in Via Alcide De Gasperi.

Gli impianti sopraelencati sono privi di rilevanza economica.

Sarà compito della Giunta aggiornare lo stesso qualora vengano realizzati nuovi impianti. Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili anche per l'attività sportiva della collettività.

ART. 5 – FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) **direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;**
- b) mediante affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 27 del 19.06.2013.
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, in caso di non applicazione delle ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b).

Nella prima ipotesi è il Comune che permette il funzionamento degli impianti gestendone le spese (servizi a rete, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, oneri per la custodia e pulizia) e le entrate derivanti dall'utilizzo degli impianti che vengono incassate in modo diretto.

Nella seconda e terza ipotesi è una società sportiva locale o ditta specializzata (d'ora in poi gestore) che conduce l'impianto gestendo direttamente le spese (esclusa la manutenzione straordinaria che rimane a carico del Comune o diverso accordo come verrà di volta in volta previsto nelle convenzioni) e le entrate derivanti dall'uso degli impianti.

Inoltre l'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte del soggetto individuato come gestore.

ART. 6 -SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA

L'Amministrazione qualora non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, in attuazione **dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e della L.R. 19.06.2013 n. 27**, ne affida la gestione, in via preferenziale, ai soggetti di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. b). Le società e le associazioni di cui al presente comma 1, devono svolgere la loro attività senza fine di lucro.

Nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i

soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

CAPO II

TIPOLOGIE DI GESTIONE

TITOLO I

GESTIONE IN ECONOMIA **(art. 5, comma 1, lett. a)**

ART. 7 –DOMANDA USO IMPIANTI

Gli impianti sono concessi in uso indistintamente a tutte le federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva, ricreativa e culturale, alle associazioni e a gruppi di cittadini che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività sportive, ricreative e culturali in genere, compatibilmente con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti.

Le domande per l'uso degli impianti, redatte sui modelli allo scopo predisposti dal competente ufficio comunale, debbono essere indirizzate all'Amm.ne Com.le la quale procederà al rilascio delle relative autorizzazioni. Le società sportive interessate allo svolgimento di campionati, tornei o attività di carattere continuativo dovranno presentare apposita richiesta entro 30 giorni dall'inizio della stagione agonistica.

Le domande dovranno riportare i seguenti dati:

- denominazione sociale e sport praticato;
- generalità complete e recapito del legale rappresentante;
- eventuale affiliazione a federazione sportiva;
- copia dello statuto da cui si evince che la società non ha finalità di lucro;
- campionati ai quali si partecipa;
- calendario delle partite e dei relativi allenamenti.

I gruppi di privati che intendono utilizzare gli impianti per incontri sportivi amichevoli devono presentare regolare domanda su apposito modello predisposto dal Comune, almeno 5 giorni prima di quello richiesto.

Le autorizzazioni verranno poi comunicate all'addetto all'impianto il quale provvederà a far rispettare i turni, gli spazi e gli orari concessi.

ART. 8 –PAGAMENTO USO IMPIANTI

Per l'uso degli impianti comunali è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle quote stabilite nel tariffario.

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno stabilite dall'Amm.ne Com.le con separato atto e potranno essere variate ogni anno in sede di approvazione delle tariffe a domanda individuale, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio.

La riscossione delle quote è affidata al Settore Finanziario.

Le autorizzazioni saranno rilasciate a seguito di avvenuto pagamento delle quote dovute, previa esibizione della ricevuta di versamento.

L'utilizzo degli impianti potrà altresì essere eccezionalmente autorizzato a titolo gratuito dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare

interesse e rilevanza.

L'utilizzo degli impianti potrà altresì essere eccezionalmente autorizzato dall'amministrazione per lo svolgimento di attività e manifestazioni, non necessariamente di carattere sportivo, di particolare interesse e rilevanza, previo pagamento della relativa tariffa come stabilito dall'Amm.ne Com.le con separato atto.

La morosità nel pagamento dei canoni d'uso dovuti o la trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento o comunque emanati in casi particolari, possono comportare per i concessionari, la sospensione o la revoca della concessione.

Per quanto riguarda il comma precedente si stabilisce che dopo la 3^a contestazione si provvederà alla risoluzione della concessione.

ART. 9 –UTILIZZO IMPIANTI

Gli utilizzatori dovranno attenersi agli obblighi previsti nell'apposito Disciplinare o Convenzione di utilizzo impianti, predisposto dall'Ufficio competente, ed a tutte le altre norme contemplate nel presente regolamento.

Qualora fossero presentate più richieste, l'Amministrazione, nel rilascio dell'autorizzazione alla o alle Società, opererà scelte di priorità.

Costituiscono criterio di assegnazione e/o priorità di utilizzazioni i sotto elencati parametri, nel seguente ordine:

- 1) Società o associazione sportive che hanno sede legale nel territorio Comunale e che non hanno fini di lucro;
- 2) Società o associazione sportive che hanno il Direttivo composto da min. 8 membri ed il cui 70% siano cittadini residenti nel Comune di Castel Frentano;
- 3) Società o associazione sportive i cui tesserati siano almeno il 50% residenti nel Comune di Castel Frentano;
- 4) Società o associazione sportive che svolgono attività nel Settore Giovanile o attività rivolte a disabili;
- 5) Società o associazione sportive che militano nei campionati di serie superiore

L'autorizzazione attribuisce alla Società interessata la facoltà di utilizzare l'impianto per le sole partite di campionato oltre che per i relativi allenamenti.

La società che utilizza l'impianto dovrà provvedere:

- alla pulizia dell'impianto;
- alla pulizia degli spogliatoi;
- alla segnatura del campo (nel caso di utilizzo dei campi di calcio);
- alle operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature varie.

ART. 10 –REVOCA UTILIZZO IMPIANTI

E' facoltà dell'Amministrazione comunale di revocare le concessioni sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione nei casi in cui si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni contingenti, tecniche o manutentive degli impianti, o anche per motivi disciplinari o a seguito di utilizzo non conforme dell'impianto, dandone comunicazione alle Società sportive usufruenti.

Quando per le condizioni climatiche particolarmente avverse gli impianti non siano ritenuti agibili dall'Ufficio Tecnico Comunale l'attività degli stessi può essere sospesa con decisione insindacabile dell'Amm.ne Com.le.

ART. 11 – CUSTODIA IMPIANTI

La custodia, nonché l'apertura e chiusura degli impianti sarà effettuata da personale dipendente del Comune nel caso di gestione in amministrazione diretta ovvero dalla Società o Associazione sportiva in caso di affidamento alle stesse.

ART. 12 – ACCESSO AGLI IMPIANTI

L'ingresso agli impianti durante lo svolgimento delle attività è strettamente limitato alle persone autorizzate.

Ad esclusione delle partite di campionato, l'utilizzo degli impianti sportivi è consentito tutti i giorni fino alle ore 24.00, escluso i festivi.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Amm.ne Com.le e il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali e fisici che agli utenti o a terzi possono comunque derivare durante le attività praticate.

Per ogni danno arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti concessi in uso sono direttamente responsabili, e quindi tenuti alla rifusione dei danni arrecati e quantificati dall'Ufficio Tecnico Comunale, il Presidente della Società o Ente concessionario e/o il firmatario della richiesta di uso dell'impianto.

L'utilizzatore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dalla gestione dell'impianto oggetto della presente concessione.

A tale scopo il Concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa per la copertura di un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso il competente Ufficio del Comune di Castel Frentano all'atto della stipulazione.

Gli enti, le società e comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi sono tenuti a sottoporre i propri aderenti a specifica visita medica ai fini di accertare l'idoneità fisico-sanitaria dei singoli ad esercitare l'attività sportiva nelle singole discipline.

Gli enti, le società e comunque tutti i concessionari degli impianti sono tenuti inoltre a contrarre una forma di assicurazione in favore dei loro associati, presso gli appositi istituti, contro eventuali incidenti o danni che dovessero essere loro derivati dall'esercizio della pratica sportiva o dallo svolgimento di altre attività negli impianti comunali.

ART. 14 – PUBBLICITA' NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il competente ufficio pubblicità comunale concede i diritti di pubblicità alla condizione dell'assolvimento delle relative tasse.

TITOLO II

GESTIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE **(art. 5, comma 1, lett. b) e art. 2, comma 1, L.R. n. 27/2012)**

ART. 15 – GESTIONE IMPIANTI

La gestione degli impianti sportivi di proprietà dell'Ente, in assenza di gestione diretta da parte dello stesso è affidato, ai sensi dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 27/2012, ai seguenti soggetti:

- a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, iscritte al registro nazionale CONI e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;
- b) discipline sportive associate;
- c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

I soggetti affidatari della gestione, di cui al presente titolo, sono individuati secondo **procedure ad evidenza pubblica, sulla base dei requisiti, previsti dall'art. 2, comma 2, della L.R. 27/12**, ai quali vengono attribuiti punteggi omogenei e proporzionati:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
- c) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;
- e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- f) livello di attività svolta;
- g) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- h) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- i) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- j) anzianità di iscrizione al registro Coni.

Per l'affidamento in gestione degli impianti verranno rispettati i seguenti criteri:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione che comunque non può eccedere i venti anni.

L'affidamento è disciplinato da apposita convenzione **stabilendo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 27/12**, i criteri di uso degli impianti sportivi, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri della L.R. ; stabilisce, altresì le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

Inoltre la convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificato per livelli e tipo d'utenza;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

L'impianto che specificatamente viene utilizzato dal soggetto affidatario per i propri allenamenti deve essere garantito in uso a tutti i cittadini anche non tesserati. L'affidatario espone la cartellonistica recante i giorni, gli orari settimanali nonché le tariffe deliberate dal competente organo comunale in cui tale impianto è a disposizione per i cittadini non tesserati. La prenotazione deve essere effettuata presso l'affidatario dell'impianto con le modalità di cui al successivo art. 25.

L'affidatario sarà dotato di idonea strumentazione al fine di dare una adeguata risposta ai cittadini riguardo agli impianti, ai giorni e agli orari a disposizione.

La manutenzione ordinaria per quanto concerne mano d'opera, custodia, sorveglianza e pulizia dell'impianto e spese relative al consumo di acqua, energia elettrica e riscaldamento sono a carico dell'affidatario.

L'affidatario deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato in osservanza, in particolare, per gli impianti elettrici e d'illuminazione, delle norme CEI 64 8/7/52, D.M. 37/2008 e di predisporre il piano di sicurezza e nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18/03/1996 e s.m.i.. Si assume inoltre l'onere di garantire l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;

Il Comune provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. L'affidatario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria all'Ufficio Tecnico del Comune di Castel Frentano con le modalità che saranno individuate nell'apposito disciplinare.

ART. 16 - REQUISITI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Per le attività motorio-ricreative e di muscolazione, indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli, il soggetto affidatario che riceve gli impianti in gestione, deve assicurare i seguenti adempimenti:

- a) Polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi connessi con lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in uso o in gestione;
- b) Utilizzazione e presenza costante di istruttori provvisti di idoneo titolo professionale;
- c) Utilizzazione di un responsabile sanitario;
- d) Presenza di un responsabile accompagnatore (dirigente o allenatore). Il nome della persona incaricata deve essere indicato nella richiesta scheda organizzativa.
- e) Rilascio ai propri soci, atleti, ecc., di un'apposita tessera di riconoscimento da esibire su richiesta del personale comunale addetto.

Tutti gli utenti che hanno sottoscritto la richiesta di concessione a titolo personale sono tenuti ad esibire il titolo di concessione.

I requisiti alla lettera b) e c) sono richiesti esclusivamente per le attività non federali e per quelle degli enti di promozione sportiva.

Gli enti, le società e comunque tutti gli utilizzatori degli impianti sportivi sono tenuti a sottoporre i propri aderenti a specifica visita medica ai fini di accertare l'idoneità fisico-sanitaria dei singoli ad esercitare l'attività sportiva nelle singole discipline.

Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione.

Il soggetto affidatario si assume inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la

vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

Il soggetto affidatario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

E' fatto obbligo segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo utente che ha utilizzato la struttura.

Il soggetto affidatario dovrà ristorare il Comune di tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in gestione.

A tale scopo, all'atto della concessione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di ristorare gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dell'impianto.

Il soggetto affidatario si impegna ad utilizzare gli impianti in modo diretto ed **esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato l'affidamento. Pertanto, per nessun motivo e in nessuna forma è consentito l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, senza previo accordo con l'Ufficio Sport, pena l'immediata decadenza dell'affidamento.**

In caso di manifestazioni pubbliche il soggetto affidatario deve provvedere a propria cura e spese a:

- 1) compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso.
- 2) assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
- 3) provvedere al servizio sanitario.

Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità, esonerando il Comune, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.

ART. 17 - REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico o per gravi inadempienze regolarmente accertate dagli uffici competenti senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile all'esterno dell'impianto i dati relativi alla propria società o associazione ed il/i nominativo/i con relativi recapiti del/i soggetto/i cui le autorità e i cittadini possano rivolgersi per le segnalazioni di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

ART. 18 -CONTROLLO

L'ente si riserva in qualsiasi momento il diritto di esercitare il controllo sull'attività e sulla conduzione dell'impianto da parte dell'affidatario.

L'Ente attiva, tramite i propri uffici, forme di controllo sulla gestione dell'impianto finalizzate in particolare alla verifica di:

- rispetto delle clausole convenzionali;
- pluralismo dell'utenza;
- partecipazione degli utenti svantaggiati;
- fruibilità degli orari di utilizzo della struttura da parte di tutti o comunque del maggior numero di cittadini e società;
- manutenzione a carico del gestore.

L'Ente attiverà un monitoraggio costante delle attività e del servizio, sulla base di precisi indicatori, per verificare e valutare i livelli di qualità raggiunti nella gestione dello stesso, oltre che i livelli di soddisfacimento dell'utenza.

Gli impianti sono sottoposti a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a discrezione da parte degli uffici competenti del Comune, che esercitano anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate all'utilizzo degli impianti.

Il soggetto affidatario deve uniformarsi alle indicazioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il soggetto affidatario deve presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, deve provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese.

ART. 19 - DOMANDA USO IMPIANTI

Le domande per l'uso degli impianti debbono essere indirizzate all'affidatario dell'impianto, il quale procederà al rilascio delle relative autorizzazioni. Le società sportive interessate allo svolgimento di campionati, tornei o attività di carattere continuativo dovranno presentare apposita richiesta entro 30 giorni dall'inizio della stagione agonistica. Le domande dovranno riportare i seguenti dati:

- denominazione sociale e sport praticato;
- l'impianto che si intende utilizzare;
- generalità complete e recapito del presidente;
- eventuale affiliazione a federazione sportiva;
- copia dello statuto da cui si evince che la società non ha finalità di lucro;
- campionati ai quali si partecipa;
- calendario delle partite e dei relativi allenamenti

Inoltre il legale rappresentante dell'Associazione, Società, Ente o altro soggetto avente diritto dovrà sottoscrivere un'apposita scheda organizzativa, che definisce in dettaglio i termini dell'utilizzo.

I soggetti di cui all'articolo 6 si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatesi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo.

I gruppi privati che intendano utilizzare gli impianti per incontri sportivi amichevoli devono presentare regolare domanda su apposito modello almeno 5 giorni prima di quello richiesto. Successivamente sarà l'affidatario che provvederà a far rispettare i turni, gli spazi e gli orari concessi.

Qualora fossero presentate più richieste, l'affidatario potrà limitare il rilascio dell'autorizzazione alla o alle società che militano nei campionati di serie superiore, dando

precedenza alle squadre aventi sede nel Comune di Castel Frentano.

L'autorizzazione attribuisce alla società interessata la facoltà di utilizzare l'impianto per le sole partite di campionato oltre che per i relativi allenamenti.

Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti non in regola con i pagamenti delle tariffe d'uso secondo le scadenze stabilite dall'Amministrazione.

ART. 20 - ACCESSO AGLI IMPIANTI

L'accesso agli impianti, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, custodi, personale medico e massaggiatori, accompagnatori ufficiali e dirigenti delle società oltre al personale del Comune per le competenti attività istituzionali, al personale della scuola nel caso di impianti scolastici, alle autorità preposte al controllo e alla vigilanza, ai dirigenti federali e degli organismi di promozione sportiva, e a coloro che sono muniti di specifica autorizzazione del Comune.

Il concessionario potrà consentire l'accesso agli spogliatoi anche ai genitori nelle fasce di età che gli stessi concessionari riterranno opportuno.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Le modalità più specifiche per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature saranno definiti nelle convenzioni.

L'accesso agli impianti è consentito dietro pagamento anticipato della tariffa d'uso.

- a) **Per l'uso periodico stagionale le modalità di pagamento dovranno essere concordate** con l'ufficio comunale competente;
- b) L'uso saltuario sarà concesso dietro presentazione di ricevuta dell'avvenuto pagamento al personale incaricato.

ART. 21 - USO CAMPI DI CALCIO

I soggetti di cui **all'articolo 2**, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. 27/2012, non affidatari della gestione, qualora interessati ad ottenere l'uso stagionale dei campi di calcio per gli allenamenti infrasettimanali (dal lunedì al venerdì), dovranno presentare domanda su apposito modello, entro e non oltre il termine indicato nel precedente articolo 20.

Priorità per l'assegnazione

Nel caso in cui più richiedenti intendano usufruire dello stesso campo nel medesimo orario, sia per gare ufficiali che per allenamenti verranno seguiti i criteri di priorità elencati nell'ordine:

- a) Settore giovanile;
- b) Settore scolastico;
- c) Società partecipanti a Campionati Ufficiali Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva, tenendo presente le Società che militano nei campionati di serie superiore;
- d) Società legalmente costituite per l'attività sportiva (anche se non partecipanti a campionati);
- e) Privati o gruppi non costituiti in Società purché in regola con la vigente normativa.

Se i soggetti di cui al caso in esame appartengono allo stesso Ente Organizzativo (F.I.G.C. -U.I.S.P.-C.S.I. ecc...), per la determinazione delle priorità ci si attiene ai regolamenti interni delle stesse organizzazioni.

ART. 22 - LE TARIFFE

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, nei casi di cui all'art. 5, lett. b), del presente regolamento, saranno stabilite dall'Amm.ne Com.le con separato atto e potranno essere variate ogni anno in sede di approvazione delle tariffe a domanda individuale, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio.

ART. 23 - ORARI DI UTILIZZO

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con l'affidatario. Tali orari devono essere esposti al pubblico in modo visibile all'esterno dell'impianto.

ART. 24 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune può affidare la gestione degli impianti, ai sensi dell'art. 3 della **L.R. 27/2012** per un periodo max di 20 anni.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti, **ovvero per morosità nel pagamento delle tariffe d'uso.**

Quando per le condizioni climatiche particolarmente avverse gli impianti non siano ritenuti agibili dall'Ufficio Tecnico Comunale l'attività degli stessi può essere sospesa con decisione insindacabile dell'Amm.ne Com.le.

I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia di **sicurezza e al "Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni."**

Il Comune non risponde di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

Le concessioni dei servizi di bar, ristorazione ecc., non espressamente indicati nel presente regolamento, devono formare oggetto di apposito provvedimento da parte dell'organo comunale competente.

La trasgressione delle norme contenute nel presente regolamento o dei regolamenti interni ai singoli impianti, o delle disposizioni emanate in casi particolari dall'Ufficio Sport, comporteranno per il soggetto affidatario la sospensione o la revoca della concessione.

Gli impianti verranno concessi nello stato d'uso e di manutenzione in cui si trovano al momento della stipula delle relative convenzioni.

La manutenzione straordinaria resta a carico del comune che provvederà secondo le procedure proprie.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e parenti, salvo gli

- speciali accordi con il concessionario.
- detenere da parte di personale non autorizzato le chiavi di accesso degli impianti senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi e nei locali di servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

TITOLO III

GESTIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI **(art. 5, comma 1, lett. c))**

ART. 27 -PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE O CON GARA INFORMALE

L'Amministrazione indice una selezione quando non sia possibile procedere ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lett. a) e b) ovvero debba procedere all'affidamento in gestione di:

- a) complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei;
- b) singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale che richiedano la realizzazione di eventuali lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori **da parte dell'affidatario stesso, che possano essere caratterizzabili** comunque come interventi accessori alla gestione del servizio.

La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, in ossequio alla vigente normativa, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 potrà essere effettuata anche mediante procedura negoziata nelle forme consentite dal Codice dei Contratti e/o dal vigente Regolamento per l'effettuazione di spese in economia.

ART. 28 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è prevista per periodi variabili, stabilito, a seconda dei casi, dall'A.C. negli elaborati relativi alla procedura di selezione.

La durata della concessione può essere prorogata a fronte di investimenti da parte del concessionario per interventi strutturali approvati dall'Amministrazione Comunale ovvero per progetti complessi di interesse pubblico aventi durata superiore ai tempi di validità della concessione anch'essi approvati dall'Amministrazione.

ART. 29 – NORMA DI RINVIO

Sono richiamati, in quanto applicabili, sulla tipologia di gestione di cui al presente titolo, i contenuti del Titolo II, art. da 15 a 25.

TITOLO IV

ART. 30 - IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

Ai sensi dell'art. 5, della L.R. 27/12, gli impianti sportivi annessi alle scuole, quando non utilizzati dalle stesse, vengono, previo parere del Consiglio d'Istituto, messi a disposizione dei soggetti individuati all'art. 5, comma 2, nonché delle categorie svantaggiate in orario extrascolastico.

L'utilizzo di tali impianti è disciplinato attraverso convenzioni che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia degli impianti sportivi in orario extrascolastico.

ART. 31 - USO PALESTRE SCOLASTICHE

Le Società, i Gruppi Sportivi e gli altri soggetti aventi diritto specificati all'articolo 6, interessati ad ottenere l'uso stagionale delle palestre per gli allenamenti infrasettimanali (dal lunedì al venerdì compresi), devono presentare domanda sull'apposito modello, entro e non oltre il termine indicato nel precedente art. 19. Nella domanda si deve specificare il tipo di disciplina sportiva per la quale si fa richiesta di utilizzo, la palestra di preferenza, l'orario, il giorno, il periodo in cui si intende svolgere attività. Per quanto riguarda le palestre scolastiche l'assegnazione è subordinata al parere favorevole del competente Consiglio d'Istituto (L.517 del 4.8.1977 e s.m.i.). Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti non in regola con i pagamenti delle tariffe d'uso secondo le scadenze stabilite dal Comune.

Priorità per l'assegnazione

L'assegnazione delle palestre, nel caso di più richieste relative ad uno stesso impianto, viene fatta sulla base dei criteri di priorità indicati nell'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale il primo giorno del mese successivo la data di esecutività della Deliberazione di approvazione.

È abrogato il precedente Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 21.08.2008.